

COMUNE DI LIVORNO

Settore Indirizzo, Organizzazione e Controllo

Organizzazione e Relazioni Sindacali

Facendo seguito alla decisione di Giunta Comunale n. 347 del 21/11/2019, alla Preintesa siglata in data 22/11/2019, al parere del Collegio dei Revisori dei Conti in atti AC prot. 155057 del 27/11/2019 e da ultimo alla deliberazione della Giunta Comunale n. 860 del 03/12/2019, con la quale l'Amministrazione Comunale, ai sensi della precedente Delibera n. 687 del 1/10/2019, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per il personale non dirigente e dirigente del Settore "Indirizzo, Organizzazione controllo", Dott. Massimiliano Lami, alla sottoscrizione del seguente accordo, sulla base della pre-intesa siglata in data 22/11/2019:

**ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA EX. ART. 3 COMMA 5 E EX
ART. 8**

**DEL CCNL 21/05/2018 RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI
LOCALI TRIENNIO 2016-2018**

SU PEO 2018

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E

RSU – OO.SS.

Richiamati nello specifico della materia:

- Il CCNL 21/05/2018 relativo al personale personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 ed in particolare gli articoli 3 comma 5 e art. 8;

- il CCDI per il personale non dirigente del Comune di Livorno per l'anno 2018 firmato in data 31 dicembre 2018 in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 1027 del 27/12/2018 e nello specifico i paragrafi punti 2 e 4 dell'art. 4 *“Progressioni orizzontali (PEO) anno 2018 (art. 7, comma 4° lett.c) criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche”* limitatamente ai punti controversi e specificatamente:

1) al punto 4.2 *“Il personale interessato, numericamente riportato nella tabella soprastante, è costituito da quello in servizio nell’Ente alla data dell’1/01/2018, compresi gli ex. provinciali, e che presenta, per la categoria A, il requisito minimo contrattuale di 24 mesi nella posizione in godimento a tale stessa data, mentre per le categorie B, C e D il requisito minimo è di 36 mesi ex art. 16, comma 6° CCNL 21/05/2018;*

2) al punto “ 4.10 *“Una volta compilate le schede definitive ed effettuate le valutazioni all’interno di ciascun Settore, viene redatta a cura del Settore Indirizzo Organizzazione e controllo, la graduatoria con validità 01/01 o 01/04-31/12/2018 degli idonei per ogni Categoria Economica di appartenenza del personale, secondo i punteggi conseguiti, e dichiarata, con propria determina, la copertura dei posti disponibili, compatibilmente con l’entità del budget ed i profili professionali individuati, attingendo all’interno di detta graduatoria. A parità di punteggio, i soggetti da inquadrare nella nuova posizione economica vengono individuati tenendo conto del maggior punteggio assegnato nella scheda per la “performance individuale”, ed in subordine per “l’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento” e per le “competenze acquisite e certificate a seguito dei processi formativi”, compatibilmente col budget assegnato”;*

Atteso che in data 01 ottobre 2019, non essendosi ancora conclusa la procedura, le parti a seguito di incontro sottoscrivevano un verbale di sintesi delle posizioni emerse in base al quale *“Sulle PEO 2018, le Parti si impegnano ad attuare l'assegnazione del budget per Settore o Dipartimento con liquidazione nello stipendio di Novembre 2019”;*

Viste:

- le determinazioni del Direttore Generale n. 8423 del 08/11/2019 e n. 8542 del 08/11/2019 aventi ad oggetto “Progressioni economiche orizzontali 2018 -Conclusioni delle procedure ed approvazione della graduatoria dei progrediti “e “Progressioni economiche orizzontali 2018 – Rettifica propria determina n. 8423 del 08/11/2019”;
- le determinazioni del Dirigente del Settore “Indirizzo, Organizzazione e Controllo” n. 8544 aventi ad oggetto, rispettivamente, “Progressioni economiche orizzontali 2018 – Inquadramento dei dipendenti progrediti a seguito dell'approvazione della graduatoria da parte del Direttore Generale” e “Progressioni economiche orizzontali – Rettifica propria determina n. 8425 del 08/11/2019”.

Atteso che dallo svolgimento della procedura sono emerse le di seguito elencate criticità interpretative che richiedono, a giudizio delle parti, un'interpretazione autentica condivisa :

- 1) da un lato il punto 4.2 non individua con precisione la data da prendere a puntuale riferimento per la determinazione del settore di appartenenza del singolo dipendente ai fini del riparto settoriale, stanti anche i processi di mobilità interna verificatisi nell'anno 2018;
- 2) dall'altro lato le procedure ed i criteri di cui al punto 4.10 del CCDI per le situazioni di parità di punteggio non esauriscono, sulla base degli esiti delle valutazioni, il quadro complessivo dei parametri necessari per risolvere i casi di *ex aequo* sia in fase di progressione iniziale sia in fase di eventuale progressione a seguito di cessazione di progrediti nell'anno 2018;

Richiamato l'art.16 punto 8 del CCNL 21/05/2018 che stabilisce che “l'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica”;

Viste le compatibilità economiche resisi disponibili a seguito, sia degli effetti di una minore spesa causata dalle economie dei progrediti e cessati nello stesso anno 2018 sia della reale consistenza del fondo per il trattamento accessorio del personale di cui alla determina 6731 del 05/09/2019 del Dirigente ad Interim del Settore “Indirizzo, Organizzazione e Controllo” successivamente aggiornata con determinazione n. 8347 del 7/11/2019;

Visto nello specifico il parere favorevole espresso in data 15/11/2019 dal Collegio dei Revisori sulla sopra citata determina n. 8347 del 07/11/2019, ai sensi dell'art. 40-bis c.1 del d.lgs. n.165/2001, relativamente alla costituzione dei fondi degli anni 2019-2021 ed aggiornamento anni 2018-2019 per il trattamento accessorio del personale del comparto Funzioni Locali, ex art.67 del CCNL del 21/05/2018, derivante dal consolidamento delle risorse dell'anno 2017;

Ritenuto pertanto, in ragione delle risorse disponibili e certificate, di poter utilizzare tali risorse con le seguenti finalità:

1. individuazione al 01 gennaio 2018 della data da prendere a puntuale riferimento per la determinazione del settore di appartenenza del singolo dipendente ai fini della procedura:
2. progressione di tutti gli *ex aequo* in ipotesi di permanenza di una situazione di totale parità di punteggio anche nei tre criteri già individuati al punto 4.10 con uniforme applicazione di tale medesimo criterio nelle situazione di progressione dei primi degli esclusi a seguito di cessazioni nell'anno 2018 con decorrenza, in quest'ultimo caso, dal giorno immediatamente successivo alla cessazione medesima dell'iniziale progredito

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti concordano sulla seguente interpretazione autentica sostituendo sin dall'inizio le clausole contrattuali 4.2 e 4.10 dell'art 4 del CCDI 2018 come segue:

PUNTO 1 -FORMULAZIONE ATTUALE

1) PUNTO 4.2: Il personale interessato, numericamente riportato nella tabella soprastante, è costituito da quello in servizio nell'Ente alla data dell'1/01/2018, compresi gli ex. provinciali, e che presenta, per la categoria A, il requisito minimo contrattuale di 24 mesi nella posizione in godimento a tale stessa data, mentre per le categorie B, C e D il requisito minimo è di 36 mesi ex art. 16, comma 6° CCNL 21/05/2018.

2) PUNTO 4.10: Una volta compilate le schede definitive ed effettuate le valutazioni all'interno di ciascun Settore, viene redatta a cura del Settore Indirizzo Organizzazione e controllo, la graduatoria con validità 01/01 o 01/04-31/12/2018 degli idonei per ogni Categoria Economica di appartenenza del personale, secondo i punteggi conseguiti, e dichiarata, con propria determina, la copertura dei posti disponibili, compatibilmente con l'entità del budget ed i profili professionali individuati, attingendo all'interno di detta graduatoria. A parità di punteggio, i soggetti da inquadrare nella nuova posizione economica vengono individuati tenendo conto del maggior punteggio assegnato nella scheda per la "performance individuale", ed in subordine per "l'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento" e per le "competenze acquisite e certificate a seguito dei processi formativi", compatibilmente col budget assegnato.

IPOTESI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1) PUNTO 4.2: Il personale interessato, numericamente riportato nella tabella soprastante, è costituito da quello in servizio nell'Ente alla data dell'1/01/2018, **prendendo come riferimento del settore/dipartimento di appartenenza l'assegnazione del dipendente alla data del 01 GENNAIO 2018,** compresi gli ex. provinciali, e che presenta, per la categoria A, il requisito minimo contrattuale di 24 mesi nella posizione in godimento a tale stessa data, mentre per le categorie B, C e D il requisito minimo è di 36 mesi ex art. 16, comma 6° CCNL 21/05/2018.

2) PUNTO 4.10: Una volta compilate le schede definitive ed effettuate le valutazioni all'interno di ciascun Settore, viene redatta a cura del Settore Indirizzo Organizzazione e controllo, la graduatoria con validità 01/01 o 01/04-31/12/2018

degli idonei di ogni Categoria Economica di appartenenza del personale, secondo i punteggi conseguiti, e dichiarata, la copertura dei posti disponibili, compatibilmente con l'entità del budget ed i profili professionali individuati, attingendo all'interno di detta graduatoria. A parità di punteggio, i soggetti da inquadrare nella nuova posizione economica vengono individuati tenendo conto del maggior punteggio assegnato nella scheda per la "performance individuale", ed in subordine per "l'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento" e per le "competenze acquisite e certificate a seguito dei processi formativi", compatibilmente col budget assegnato. **Nel caso di permanenza di parità di punteggio anche in tutti i 3 punti della scheda di valutazione, progrediscono tutti i dipendenti a pari merito, compatibilmente con le risorse di parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2018, come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti ex. art. 40-bis D.Lgs. 165/2001. Analogo criterio viene applicato, nelle situazioni di cessazione nel 2018 del personale progredito, con progressione dunque del dipendente collocato nella posizione in graduatoria immediatamente successiva al progredito cessato e decorrenza dal giorno successivo alla sua cessazione: eventuali ex aequo del dipendente collocato in graduatoria immediatamente successiva al progredito cessato seguiranno i criteri di cui al presente punto.**

PUNTO 2 – EFFICACIA DELL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Di dare atto dell'immediata efficacia del presente accordo di interpretazione autentica in ragione del parere favorevole (certificazione) già espresso dal Collegio dei Revisori contabili ex art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii., in atti comunali prot. n. 155057 del 27/11/2019, e allegato parte integrante.

Livorno, 4 dicembre 2019

Letto, firmato e sottoscritto